

# *Centro Studi Cafasso*

*del Dr. Nino Carmine Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassofigli.it*

*Napoli, li 8 gennaio 2010*

## *Circolare informativa n° 1/2010*

**A tutte le Aziende Assistite  
LORO SEDI**

*"La Legge Finanziaria 2010"*

*"Le novità in materia di lavoro"*

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009, la Legge n.191/2009 (*Legge Finanziaria per il 2010*).

Non vi sono nella stessa delle riorganizzazioni di tipo "strutturale", ma numerose sono le novità che investono la materia del lavoro e dell'amministrazione del personale.

Pertanto, riteniamo interessante riportare una sintesi della novella manovra.

### *Acconto Irpef 2009 (co.6)*

Riguardo ai contribuenti che hanno già provveduto al pagamento dell'acconto Irpef e non hanno beneficiato del differimento relativo al versamento dell'acconto corrispondente a venti punti percentuali, compete un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

### *Documento unico di regolarità contributiva per il commercio ambulante (co.12)*

La Legge n.102/2009 ha sancito l'obbligatorietà del Durc per l'esercizio delle attività ambulanti.

Il Ministero del Lavoro è intervenuto sottolineando che, la materia è di competenza regionale e pertanto necessita di una legge regionale per la regolamentazione.

Con la Finanziaria 2010 viene confermata la competenza regionale e si precisa ulteriormente che:

- nell'ipotesi di mancata presentazione del Durc, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale è sospesa per 6 mesi;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività viene rilasciata anche ai soggetti che hanno in corso una rateizzazione del debito contributivo;
- il Durc viene rilasciato anche alle imprese individuali.

### **Proroga agevolazioni contributive in agricoltura (co.49)**

Viene prorogata fino al 31 luglio 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli che operano in aree montane o svantaggiate.

### **Indennità a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.130)**

Viene modificato il D.L. n.185/2008 convertito nella L. n.2/2009 nella parte relativa all'integrazione al reddito dei co.co.co.

In via sperimentale per il biennio 2010-2011 e nei soli casi di fine lavoro, viene riconosciuta e liquidata in un'unica soluzione una somma pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e in ogni caso non superiore ad €4.000,00.

Tutto ciò è possibile esclusivamente se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'attività deve essere svolta in regime di monocommittenza (*requisito fondamentale*);
- I soggetti devono aver conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore ad € 20.000,00 e non inferiore ad €5.000,00;
- I soggetti devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- Con riguardo all'anno di riferimento, deve essere accreditata presso la gestione separata INPS almeno una mensilità;
- Nell'anno precedente devono essere accreditate presso la gestione separata INPS almeno tre mensilità.

### **Nuovi criteri per il godimento dell'indennità di disoccupazione (co.131)**

La Finanziaria 2010 aggiunge un nuovo comma, il 2-bis all'art. 19 della L. n.2/2009.

Si precisa che, in via sperimentale per l'anno 2010 ed ai fini del godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, si calcolano anche i periodi di lavoro svolti in collaborazione coordinata e continuativa, nonché a progetto, per un tetto massimo di tredici settimane e per le quali i versamenti siano stati eseguiti alla gestione separata INPS.

### **Incentivi per l'assunzione di disoccupati (co.132)**

In via sperimentale per il 2010, è previsto un incentivo ai soggetti che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito non derivanti da sospensione lavorativa (*ci riferiamo a disoccupati e non cassaintegrati*) e siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni.

Laddove sussistano queste due condizioni ed il soggetto accetti un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento ad un livello retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto alla mansione di provenienza, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2010.

*E' chiaro che per rendere operativa la disposizione in esame, sarà necessario l'intervento da parte del Ministero del lavoro.*

### **Incentivi per l'assunzione degli "over" 50 (co.134)**

E' prevista in via sperimentale e solo per il 2010, una riduzione contributiva di cui beneficiano i datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati che hanno più di cinquanta anni.

In sintesi, il datore paga solo il 10% dei contributi a proprio carico, inoltre la durata dell'incentivo è allungata fino al 31 dicembre 2010 a favore di coloro che assumono lavoratori in mobilità ovvero di soggetti che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anni di anzianità contributiva.

### **Proroghe in materia di Cassa Integrazione (co.136)**

La Finanziaria 2010 ha prorogato le seguenti misure introdotte dalla Legge n. 2/2009:

- In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro viene riconosciuto un trattamento pari all'indennità di mobilità nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga e con riconoscimento della contribuzione figurativa;
- Viene prorogata la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici e con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di cinquanta dipendenti;
- Iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con meno di quindici dipendenti;
- Proroga a 24 mesi della Cigs in caso di cessazione dell'attività.

### **Indennità a favore dei lavoratori somministrati (co.137)**

Le indennità previste per l'anno 2009 sono state prorogate a tutto il 2010 ed alle stesse condizioni previste dalla Legge n.2/2009.

La spesa impegnata in tal senso è pari a 15 milioni di euro.

### **Cassa Integrazione in deroga e mobilità in deroga (co.138)**

Sia la Cassa Integrazione in deroga e sia la mobilità in deroga sono subordinate alle medesime condizioni di anzianità lavorativa previste per la Cassa Integrazione Straordinaria e per la mobilità ordinaria.

Le anzianità richieste sono le seguenti:

- Cassa integrazione in deroga: è prevista un'anzianità lavorativa presso l'impresa pari ad almeno 90 giorni dalla richiesta del trattamento;
- Mobilità in deroga anzianità lavorativa pari ad almeno 12 mesi di cui 6 mesi di lavoro effettivamente prestato; nel computo rientrano anche i periodi di sospensione per ferie, festività ed infortuni. In ogni caso, il rapporto di lavoro deve essere continuativo e non a termine.

### **Somministrazione di lavoro (co.143)**

La Finanziaria 2010 modifica l'art. 20 del D.Lgs. n.276/2003 relativamente all'Istituto della somministrazione.

Vengono integrate anche le ipotesi in cui la somministrazione - sia a tempo determinato che indeterminato - è vietata.

Precisamente, è confermato il divieto di utilizzare l'Istituto in caso di licenziamenti collettivi, ma vi sono delle eccezioni: l'Istituto non si applica in caso di lavoratori assenti, di utilizzo di lavoratori assunti dalle liste di mobilità ovvero, laddove il contratto di somministrazione abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

Il divieto opera anche in caso di sospensione dei rapporti, salvo diverse disposizioni degli accordi sindacali.

Inoltre, è stato reintrodotta lo "staff leasing" ovvero la somministrazione a tempo indeterminato, in precedenza abrogato dal *Protocollo Welfare*.

Ai fini dell'utilizzo di tale contratto, lo "staff leasing" è ammesso:

- in tutti i settori produttivi, pubblici e privati e per lo svolgimento di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;
- per i servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini;
- per attività di consulenza direzionale;
- per la gestione dei call-center;
- in tutti i casi previsti dalla contrattazione aziendale.

### **Incentivi alle agenzie per il lavoro finalizzati all'occupazione (co.145)**

Il legislatore ha previsto degli incentivi per le agenzie del lavoro, nel dettaglio i benefici sono i seguenti:

- un incentivo di € 1.200,00 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, o a termine di durata non inferiore a 2 anni, escludendo la somministrazione di lavoro ed il contratto di lavoro intermittente;
- un incentivo di € 800,00 per ogni lavoratore assunto con contratto a termine di durata compresa fra uno o due anni, escludendo la somministrazione di lavoro ed il contratto di lavoro intermittente;
- un incentivo compreso fra € 2.500,00 ed € 5.000,00 per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine di durata non inferiore a 12 mesi, dei lavoratori disabili iscritti alle liste speciali e che vivono situazioni difficili di inserimento nel ciclo lavorativo.

Gli incentivi in esame vengono riconosciuti anche agli operatori privati accreditati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n.276/2003.

### **Lavoro occasionale ed accessorio (co.148)**

Il Legislatore ha previsto una serie di ampliamenti oggettivi e soggettivi relativamente al lavoro occasionale ed accessorio.

Vediamo nel dettaglio le novità:

- per quanto concerne i lavori di giardinaggio, il committente può essere un ente locale;
- l'istituto del lavoro accessorio può essere utilizzato in qualunque settore produttivo, anche nelle scuole e nelle università, nei giorni di sabato e di domenica e durante i periodi di vacanza, impiegando giovani di età inferiore a 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;
- per quanto riguarda le imprese familiari, l'utilizzo non è più limitato al commercio ed al turismo;
- il lavoro accessorio dei pensionati può essere utilizzato anche dagli enti locali, ed infine l'istituto del lavoro accessorio può essere anche utilizzato nelle attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- in via sperimentale per l'anno 2010, il lavoro accessorio ricomprende anche attività di natura occasionale svolte in qualunque settore produttivo da parte di soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, escludendo in tal caso, l'utilizzo di buoni lavoro presso il soggetto datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;
- inoltre, per tutto il 2010, viene prorogato l'utilizzo del lavoro accessorio nei riguardi di soggetti beneficiari di integrazioni al reddito.

### **Disoccupazione per il settore edile (co.150)**

La Finanziaria 2010 dispone la rivalutazione del trattamento speciale di disoccupazione relativamente ai lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

La rivalutazione viene eseguita nella misura del 100% dell'indice ISTAT.

### **Incentivi per l'assunzione di altre categorie di lavoratori (co.151)**

Al fine di sostenere la ricollocazione dei lavoratori estromessi dai processi produttivi, il legislatore ha previsto in via sperimentale per l'anno 2010 e nei limiti di spesa pari ad €12 milioni degli incentivi.

*Si precisa che, per l'operatività della norma sarà necessario attendere il decreto attuativo del Ministero del Lavoro.*

Vediamo nel dettaglio la disposizione: per l'anno 2010 ai datori di lavoro che, nei dodici mesi precedenti non hanno attuato politiche di riduzione di personale con la medesima qualifica dei lavoratori da assumere, e che provvedano all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di

lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'art. 19 del Regio Decreto Legge n.636/1939 convertito nella Legge n.1272/1939, il quale prevede che “in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto ad un'indennità giornaliera fissata in relazione all'importo del contributo versato nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione” viene concesso dall'INPS un incentivo.

Tale incentivo è pari al numero delle mensilità di sostegno non ancora erogate decurtata la contribuzione figurativa.

#### **Apprendistato e retribuzione (co.154)**

La Finanziaria 2010 ha modificato le regole relative alla definizione della retribuzione dell'apprendista.

La novità riguarda la c.d. “percentualizzazione” della retribuzione.

Nel dettaglio, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale ed aziendale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista rapportandola percentualmente a quella spettante ai lavoratori che svolgono mansioni corrispondenti a quelle svolte dall'apprendista per il conseguimento della qualifica.

In tal senso, la retribuzione aumenta progressivamente durante lo svolgimento dell'apprendistato, in quanto viene ad essere rapportata anche all'anzianità di servizio.

#### **Detassazione retribuzione legata alla produttività (co.156)**

Per l'anno 2010 viene prorogata la detassazione degli elementi legati alla produttività, così come disposto dalla Legge n.2/2009.

Vengono così detassati, con aliquota pari al 10% gli elementi della retribuzione legati alla produttività e corrisposti ai lavoratori dipendenti che per l'anno 2009 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad €35.000,00.

#### **Verifiche sullo “status” di invalidi civili (co.159)**

Per l'anno 2010, l'INPS provvederà ad effettuare 100.000 verifiche relative alla sussistenza dei requisiti sanitari circa lo status di invalidi civili ed in ordine alla percezione dei relativi benefici economici.

#### **Differimento versamenti per il sisma in Abruzzo (co.198)**

Con la Finanziaria 2010 vengono modificati i termini relativi ai versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo 6 aprile 2009 – 30 novembre 2009.

Pertanto il numero delle rate passa 24 a 60, ed il termine di pagamento della prima rata previsto per gennaio 2010 viene differito a giugno 2010.

#### **Pagamento contributo unificato nelle cause di lavoro (co.212)**

E' stato introdotto il pagamento del contributo unificato nelle controversie in materia di lavoro innanzi alla Corte di Cassazione.

Da una prima analisi si evince come la complessità della manovra sia notevole per il gran numero di interventi che riguardano la materia del lavoro.

Ci si riserva, in ogni caso, il consueto aggiornamento, in ragione dei più che plausibili sviluppi che si determineranno non appena saranno formulate ulteriori indicazioni da parte degli organi amministrativi.

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*

